

**Linee guida per l'accREDITamento di nuovi corsi di  
diploma accademico di II livello biennali AFAM 2018,  
ai sensi dell'art. 8 del D.M. 9 gennaio 2018, n. 14**

(Approvate dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 150 del 25 luglio 2018)

## Sommario

<b>1. Premessa .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Organizzazione dell'attività di valutazione dell'ANVUR .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Criteri di valutazione .....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Valutazione complessiva dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa .....</b>	<b>5</b>
<b>3.2 Risorse strutturali.....</b>	<b>6</b>
<b>3.3 Risorse di personale.....</b>	<b>8</b>
<i>3.3.1 Requisiti quantitativi della docenza .....</i>	<i>8</i>
<i>3.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza.....</i>	<i>9</i>
<b>3.4 Organizzazione.....</b>	<b>10</b>
<b>3.5 Risorse finanziarie .....</b>	<b>10</b>

## 1. Premessa

Le presenti Linee Guida definiscono i criteri valutativi specifici per l'accreditamento iniziale di nuovi corsi di diploma accademico di II livello biennali (di seguito bienni) nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica, pubbliche e private, per l'a.a 2018/19. Gli standard e gli indicatori definiti dall'ANVUR tengono conto delle peculiarità dei diversi settori AFAM e del tipo di istituzione.

Il Decreto Ministeriale n. 14 del 9 gennaio 2018 definisce le modalità per la messa ad ordinamento dei percorsi sperimentali già autorizzati e per l'accreditamento di nuovi bienni ordinamentali nel settore AFAM. L'art. 8, comma 1, prevede che la richiesta di accreditamento iniziale di nuovi corsi di II livello biennali da parte delle Istituzioni AFAM sia esaminata dal Ministero e, per quanto di competenza, dall'ANVUR sulla base dei seguenti elementi:

- parere rilasciato dai Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni, di cui all'art. 6, comma 5 del D.M. 14/2018, limitatamente agli Istituti musicali di studi superiori interessati<sup>1</sup>;
- possesso dei requisiti didattici e di qualificazione della ricerca;
- valutazione relativa alla sussistenza di dotazioni edilizie e strumentali che devono avere carattere di stabilità;
- valutazione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, della docenza da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili;
- valutazione relativa alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie con l'obiettivo di verificare la sostenibilità e la qualità complessiva dell'Istituzione e dei corsi con particolare riguardo alla congruità delle risorse economiche previste per la docenza in rapporto alla tipologia dei corsi da attivare;
- organizzazione dell'istituto coerente con i principi organizzativi di cui D.P.R. n. 132/2003.

---

<sup>1</sup> L'art. 6, comma 5, del D.M. 14/2018 indica che, limitatamente agli Istituti Superiori di Studi Musicali, i Comitati, al fine di ottimizzare l'offerta formativa, valutano: a) la sostenibilità dell'iniziativa in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello; b) la configurazione di analoga offerta formativa già presente, o contemporaneamente richiesta, in altra Istituzione territorialmente contigua tale da non giustificare sul piano numerico e finanziario una duplice attivazione.

## 2. Organizzazione dell'attività di valutazione dell'ANVUR

Per le richieste di accreditamento dei bienni AFAM ai sensi del D.M. 14/2018, e per le relative attività di valutazione, il MIUR ha predisposto una piattaforma informatica, con l'obiettivo di emanare i singoli decreti autorizzativi in tempo utile per l'inizio del successivo anno accademico.

Per le procedure relative alla messa ad ordinamento dei bienni già autorizzati in via sperimentale la piattaforma prevede un sistema di autovalidazione dei requisiti necessari per l'attivazione dei percorsi formativi in ottemperanza, nei criteri e nelle percentuali, a quanto prescritto nel sopra indicato Decreto.

Riguardo alle richieste di accreditamento iniziale di nuovi bienni AFAM, ovvero dei corsi oggetto delle presenti Linee Guida, è prevista, all'interno della piattaforma informatica, una specifica sezione "Valutazione ANVUR" per le valutazioni di competenza dell'Agenzia, così come indicato dall'art. 8 del D.M. 14/2018, riguardante i seguenti aspetti oggetto di analisi:

- Convenzioni e protocolli d'intesa stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta;
- Modalità dell'esame di ammissione;
- Calendario Didattico: articolazione del calendario didattico (eventuale organizzazione in semestri, numero delle settimane di durata del semestre, numero di sessioni d'esame e numero di appelli per sessioni e occupazione delle singole aule/laboratori);
- Servizi agli studenti: accoglienza (alloggio, mensa, attività culturali, ecc.), supporto durante il percorso formativo (orientamento in entrata, in itinere e in uscita; tirocinio/stage; *placement*), supporto agli studenti stranieri (gestione delle pratiche connesse alla mobilità in entrata, supporto nella ricerca dell'alloggio, ecc.);
- Internazionalizzazione: mobilità di studenti, docenti, e personale tecnico amministrativo; accordi bilaterali in essere e progetti di cooperazione e scambio internazionale in corso; eventuali workshop, seminari e iniziative analoghe destinate a docenti e studenti per lo sviluppo dell'internazionalizzazione;
- Autovalutazione: con riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti (risultati della rilevazione, metodologia e questionari utilizzati) e alla relazione di autovalutazione interna (ultime due Relazioni del Nucleo di Valutazione o dell'organo investito di funzioni simili);

- Ricerca artistica/scientifica: strategia istituzionale per lo sviluppo della ricerca artistica/scientifica; politiche di supporto, organizzazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività di ricerca; protocolli e procedure di selezione dei progetti; infrastrutture esistenti e/o in corso di sviluppo, e loro efficienza a sostegno delle attività di ricerca previste; accordi di partenariato/cooperazione stipulati con soggetti esterni, anche internazionali, che comprendano obiettivi specifici di sviluppo della ricerca; risultati conseguiti nell'a.a. in esame, anche con riferimento a eventuali riconoscimenti, bandi e/o premi vinti; impatto delle attività di ricerca, soprattutto in termini di innovazione interna;
- Produzione scientifica e/o artistica: linee d'indirizzo istituzionale relative alla produzione; spazi utilizzabili e loro adeguatezza rispetto alle iniziative programmate; convenzioni esterne e accordi di partenariato/cooperazione in atto che comprendano obiettivi specifici di produzione artistica; attività di produzione (ad es., spettacolo dal vivo, registrazione, mostra, rassegna ecc.); modalità di realizzazione (evento autoprodotta, in collaborazione, ecc.); ambito di diffusione (locale, nazionale, internazionale, digitale, ecc.); destinatari (pubblico interno, esterno, scuole, ecc.); riconoscimenti o premi ottenuti; impatto che le attività di produzione artistica extracurricolari hanno sui percorsi di studio e loro bilanciamento rispetto agli obblighi curricolari degli studenti;
- Terza missione: linee d'indirizzo, con eventuale segnalazione di strutture, organismi e procedure interne specificamente dedicate allo sviluppo della terza missione; descrizione di convenzioni e collaborazioni strutturate con il mondo produttivo, economico, politico e sociale che comprendano obiettivi comuni di terza missione; progetti in corso (beneficiari, contesto di intervento, costi e risultati attesi);
- Eventuali rapporti con altre Istituzioni AFAM, con Atenei o con enti pubblici e/o privati (documenti ufficiali e in corso di validità relativi a protocolli, convenzioni, ecc.).

### 3. Criteri di valutazione

#### 3.1 Valutazione complessiva dell'istituzione e ampliamento dell'offerta formativa

Per la valutazione della qualità complessiva dell'istituzione, l'ANVUR si avvale del contributo dei Nuclei di Valutazione (di seguito anche NdV), attraverso l'analisi dei dati della Relazione annuale.

L'ANVUR valuterà inoltre la documentazione inserita dalle Istituzioni sempre all'interno della piattaforma "Nuclei AFAM" predisposta dal MIUR.

Ne consegue che, oltre a quanto previsto dall'art. 8, c. 1, del D.M. 14/2018, la verifica da parte dell'ANVUR verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

- a) analisi dei dati della Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione, trasmessa entro il 31 marzo di ogni anno (13 luglio per il 2018, nota MIUR prot. n. 3464 del 15/03/2018);
- b) valutazione delle informazioni contenute nella piattaforma informatica relativa all'accreditamento di nuovi bienni AFAM, con particolare riferimento ai dati presenti nella sezione "Valutazione ANVUR".

Relativamente agli aspetti legati in modo specifico alla richiesta di attivazione di un nuovo corso biennale di II livello, l'ANVUR analizzerà in primo luogo la motivazione dell'attivazione del corso, anche con riferimento alla specificità degli obiettivi individuati rispetto al contesto territoriale di riferimento (nazionale e internazionale) e all'eventuale consultazione delle parti interessate, in modo diretto (studenti, docenti, organizzazioni scientifiche e professionali, rappresentanti del mondo della cultura, della produzione, anche a livello internazionale) o attraverso l'utilizzo di studi di settore.

Inoltre verrà valutata l'adeguatezza di eventuali procedure e modalità di riconoscimento delle attività formative pregresse che verranno adottate per il corso di cui è richiesta l'attivazione.

### 3.2 Risorse strutturali

Con riferimento alla valutazione delle risorse strutturali, il D.M. 14/2018 definisce che: *"le dotazioni edilizie e strumentali devono avere carattere di stabilità"*. A tal fine, è necessario che l'Istituzione assicuri, dandone evidenza:

- la presenza di risorse edilizie e strumentali tali di permettere la piena partecipazione degli iscritti alle attività formative previste;
- la piena adeguatezza delle strutture didattiche, quali aule e laboratori, alle attività formative e alla tipologia delle tematiche di ricerca previste, dal punto di vista quantitativo<sup>2</sup> e

---

<sup>2</sup> Per la disponibilità effettiva delle strutture didattiche e la loro piena funzionalità, per il settore musicale si dovrà tener conto della diversa tipologia di insegnamento (lezioni individuali, di gruppo o collettive). Per il settore coreutico è richiesta una numerosità minima di 6 studenti.

qualitativo (numero, dimensione dei locali e indice di affollamento<sup>3</sup>, caratteristiche e attrezzature presenti, funzionalità allo svolgimento delle attività didattiche in rapporto alla tipologia dei corsi e al numero degli studenti);

- l'esistenza di biblioteche e di adeguate strutture di ricerca, con specifica indicazione delle loro caratteristiche e della misura in cui esse sono a disposizione dei corsi e degli studenti.

La disponibilità delle strutture deve essere tale da garantire a ciascun iscritto la completa fruibilità dei servizi. Si precisa inoltre che, in aggiunta ai requisiti minimi necessari per l'attivazione di un corso triennale di I livello, indicati nel documento ANVUR "Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM"<sup>4</sup>, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 9 del 25 gennaio 2017 e successivamente modificato con delibera n. 19 del 24 gennaio 2018, è necessaria la presenza di idonee e specifiche dotazioni edilizie e strumentali (laboratori, attrezzature e strumentazioni) relative ai nuovi bienni, qualora il tipo di corso lo richieda, tali da permettere lo svolgimento delle attività previste per la formazione di secondo livello. Pertanto per ogni corso di studi saranno valutate le dotazioni in possesso dell'istituzione, in grado di garantire un elevato livello qualitativo dell'offerta formativa e della ricerca in relazione alle esigenze specifiche degli insegnamenti del corso che le richiedono.

Facendo riferimento ai diversi settori AFAM, si indicano qui di seguito i requisiti minimi di adeguatezza delle risorse strutturali (edilizie e strumentali) specifiche per i bienni e aggiuntive rispetto a quelle indicate per i corsi triennali, con eventuali specifiche indicazioni relative alle caratteristiche degli spazi e l'eventuale necessità di ulteriori spazi e servizi.

<sup>3</sup> In assenza di normative specifiche sulla dimensione e sull'indice di affollamento dei locali e delle strutture didattiche per il settore AFAM è possibile far riferimento a quanto riportato dalla bibliografia manualistica più accreditata sull'edilizia universitaria e dalle normative sull'edilizia scolastica:

- Zaffagnini, M. (a cura di) (1992), *Manuale di progettazione edilizia, vol. 1. Tipologie e criteri di dimensionamento*, Hoepli, Milano: fornisce un'indicazione delle soglie dimensionali minime e massime (per utente) al variare del numero di posti previsti per le aule universitarie destinate alle lezioni teorico-esercitative generali. Per le Aule per attività frontale viene fornita la seguente indicazione: fino a 40 utenti, da 1,65 a 2,16 mq a persona; fino a 60 utenti, da 1,15 a 1,82 mq a persona, ecc.; Fra le Aule per attività integrative attrezzate (esercitazioni di gruppo, lezioni di informatica, laboratori di esercitazioni, con gruppi di partecipazione non superiori alle 60 persone), per le Aule-Laboratorio viene fornita la seguente indicazione: in presenza di 20 utenti, da 4,50 a 5,50 mq a persona; in presenza di 40 utenti, da 4,15 a 5,00 mq a persona; in presenza di 60 utenti, da 3,85 a 4,50 mq a persona.

- *Circolare 16/1951 (art. 120)*: Per la costruzione dei locali da adibirsi a pubblico spettacolo debbono essere osservate le norme prescritte dai regolamenti edilizi e di igiene. Comunque, la cubatura di un locale di pubblico spettacolo non deve essere in nessun caso inferiore a mc.4 per persona;

- *Circolare 3625/65 del Ministero dei Lavori Pubblici (Punto VI, VII)*: i valori degli indici di affollamento delle aule sono pari a 1,50 mq/alunno nel caso di attività normali (aule per attività frontale);

- *D.M. 18/12/1975*: "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" (3.0.9 Tab. 4,8-12);

- *Regolamento Locale di Igiene*.

<sup>4</sup> Si sottolinea che per i settori che prevedono l'utilizzo di strumentazione o supporti tecnologici/informatici le attrezzature indicate nel documento potranno essere sostituite da attrezzature che, grazie al progresso tecnologico, forniscono prestazioni superiori, o almeno equivalenti a costo ridotto.



- a) Per il settore coreutico la sala di danza, di forma rettangolare, dovrà avere le seguenti dimensioni minime per un massimo di 18 allievi: di norma 75 mq.
- b) Per il settore musicale, considerata la grande varietà dell'offerta di corsi di studio di II livello (68 più altri possibili non corrispondenti ad un corso di I livello, tutti con eventuali declinazioni in indirizzi), la valutazione terrà conto delle specifiche esigenze a livello strutturale (dimensioni delle aule, particolare acustica/insonorizzazione delle aule, ecc.), delle dotazioni strumentali musicale o informatiche necessarie (come, ad esempio, per i corsi di Organo, Pianoforte, Strumenti a Percussione, Musica elettronica, ecc.), o di eventuali servizi/convenzioni esterne (come, ad esempio, nel caso del corso Direzione d'orchestra).
- c) Per il settore delle industrie artistiche e per l'arte drammatica sono ritenute sufficienti, anche per il secondo livello, le dotazioni strutturali e le strumentazioni tecniche minime indicate nel sopracitato documento "Requisiti minimi di risorse per il settore AFAM".

### 3.3 Risorse di personale

Per quanto riguarda i requisiti relativi alle risorse di personale, il D.M. 14/2018 prevede che tra gli elementi su cui basare la valutazione delle richieste di accreditamento di nuovi bienni vi sia *"la valutazione, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, della docenza da impegnare nei corsi commisurata al numero e alla tipologia delle attività formative e rapportata al numero degli studenti iscrivibili"*.

#### 3.3.1 Requisiti quantitativi della docenza

In rapporto alle attività formative, il numero di docenti per ciascun corso di diploma accademico di cui si chiede l'autorizzazione deve essere almeno pari al numero dei settori artistico-disciplinari afferenti alla tipologia delle attività di base e caratterizzanti previste dall'ordinamento didattico.

In rapporto al numero di studenti iscrivibili, la docenza da impegnare nei corsi deve essere adeguatamente rapportata a tale numero, definito anche in relazione alle esigenze delle attività didattiche e agli spazi a disposizione dell'Istituzione per i corsi di cui si richiede l'attivazione. A tal proposito il D.P.R. 212/2005, art. 7 comma 9, sottolinea che *"il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e*



*docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema”.*

Per quanto riguarda la presenza di un nucleo di docenti che in modo continuativo abbia collaborato con l’Istituzione nell’ultimo triennio, per ciascun corso si richiede la presenza negli organici dell’Istituzione di un numero di docenti in possesso di un contratto di incarico di almeno tre annualità, tale da assicurare la copertura disciplinare di almeno il 40% dei crediti degli insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico del corso. Per le Accademie di Belle Arti (statali e legalmente riconosciute), i Conservatori di Musica e gli ISSM si dovrà far riferimento ad insegnamenti i cui titolari facciano parte della pianta organica dell’istituzione.

### 3.3.2 Requisiti qualitativi e livello di qualificazione della docenza

Il requisito di qualificazione della docenza verrà valutato con riferimento alle procedure di reclutamento dei docenti e attraverso la valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti esterni, a contratto, tenendo conto delle specificità di ciascun settore AFAM.

Per quanto riguarda le procedure di reclutamento verranno valutate le modalità utilizzate per il reclutamento e i contenuti dei bandi utilizzati (contenuti, requisiti richiesti, tempi, ecc.).

Per quanto riguarda il profilo dei docenti esterni a contratto, la valutazione della qualificazione della docenza verrà effettuata attraverso l’esame dei curricula dei docenti già assegnati agli insegnamenti previsti nel piano di studi del nuovo biennio e messi a disposizione dell’ANVUR nella piattaforma informatica.

Per la valutazione dell’adeguatezza del profilo del docente si valuterà, in particolare, l’attività artistico/scientifico-professionale, l’attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli analoghi, l’attività di ricerca, al livello delle pubblicazioni scientifiche ed alla loro collocazione editoriale.

Limitatamente alle istituzioni pubbliche, così come indicato nella piattaforma informatica, la qualità della docenza in organico non sarà oggetto di valutazione da parte dell’ANVUR.

### 3.4 Organizzazione

L'art. 8 del D.M. 14/2018 indica tra gli elementi oggetto di valutazione l'organizzazione dell'istituto, che deve essere coerente con i principi organizzativi delle Istituzioni AFAM, ai sensi del D.P.R. n. 132/2003.

In generale, l'ANVUR verificherà l'adeguatezza dell'organizzazione dell'istituto e il corretto funzionamento degli organi previsti dal D.P.R. n. 132/2003 utilizzando le informazioni contenute nella Relazione annuale del Nucleo di Valutazione. I Nuclei di valutazione, infatti, sono tenuti a comunicare, all'interno della Relazione annuale, l'eventuale intervenuta mancata coerenza dell'organizzazione dell'istituzione con i principi organizzativi e le funzioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 28/02/03, n. 132. Nel caso in cui l'organigramma dell'Istituzione non appaia coerente con quanto previsto dal Decreto, l'ANVUR porrà come condizione per il parere positivo all'istanza presentata l'adeguamento a quanto richiesto.

Limitatamente alle istituzioni autorizzate a rilasciare titoli AFAM (ex art. 11 del D.P.R. 212/2005), si precisa che la valutazione dell'organizzazione dell'istituto viene già effettuata dall'ANVUR nell'ambito delle procedure di autorizzazione dei corsi triennali di I livello, attraverso le informazioni contenute nella Relazione annuale del Nucleo di Valutazione e i dati inseriti nelle apposite piattaforme informatiche di accreditamento iniziale e periodico, ove previsto. Verrà pertanto verificato il mantenimento del possesso del requisito, qualora non sia stata già effettuata recentemente la valutazione periodica. Nel caso in cui l'organigramma dell'Istituzione non appaia coerente con quanto previsto dal Decreto, l'ANVUR porrà come condizione per il parere positivo all'istanza presentata l'adeguamento a quanto richiesto e ne verificherà l'attuazione nell'ambito delle procedure di valutazione periodica al termine del primo anno di attività, ai sensi della nota MIUR n. 8093 del 20/06/2016.

### 3.5 Risorse finanziarie

Con riferimento al requisito della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa proposta, le istituzioni pubbliche presentano il "*Bilancio annuale di Previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa, che viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 ottobre di ogni anno sulla base degli obiettivi e delle priorità indicate dal Consiglio Accademico e dalla Consulta degli studenti*", redatto così come previsto dallo schema di regolamento di

amministrazione, finanza e contabilità elaborato dal MIUR d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze trasmesso con nota MIUR prot. 3420 del 13/07/2004. Per tali istituzioni la valutazione dell'ANVUR terrà conto delle verifiche già effettuate dagli organi competenti in base alla normativa vigente. Limitatamente alle istituzioni pubbliche nel settore musicale, la valutazione si baserà inoltre sulle osservazioni generali riportate nella relazione dei Comitati territoriali di coordinamento tra le Istituzioni in merito alla sostenibilità dell'iniziativa didattica in riferimento al numero di studenti che si intendono iscrivere ai corsi accademici di secondo livello.

Per le istituzioni private (ex art. 11 del D.P.R. 212/2005) la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria della nuova iniziativa formativa proposta seguirà i principi indicati nel documento ANVUR "Requisiti minimi di risorse per i corsi AFAM" sopra menzionato.